



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e
grado della Regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: I.R.C. Insegnanti Religione Cattolica - Utilizzazioni - Assegnazioni provvisorie - Domande di utilizzazione a disposizione nella scuola a seguito di riduzione oraria fino a 1/5 - A.S. 2026/2027

Con allegata nota ministeriale prot. 18007 del 10.07.2026 state fornite indicazioni in merito alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2026/2027, sulla scorta del Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito "CCNI") sottoscritto dall'Amministrazione e dalle OO.SS. il 10 luglio 2026.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisorie dovranno essere presentate **dal 10 luglio al 23 luglio 2026**.

Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, avvalendosi dei modelli di domanda (Mod. UR 1 e Mod. UR2) pubblicati sul sito del MIM nella pagina "MOBILITÀ 2026-2027 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie", da trasmettere **ESCLUSIVAMENTE** al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO):

drca.ufficio1@istruzione.it

Dette istanze andranno inoltrate anche alla rispettiva Diocesi di competenza.

Si richiama il disposto dell'art. 2 co. 11 del CCNI laddove prevede che: *"I docenti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell'anno precedente.... I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata"*.

Inoltre, con specifico riferimento alle domande di utilizzazione a disposizione nella scuola a seguito di **riduzione oraria fino a 1/5**, si significa che l'art. 2 co. 7 del CCNI prevede che *"I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una*

riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest'ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l'orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore."

Pertanto, al fine di consentire la adeguata valutazione della ammissibilità delle domande presentate dai docenti IRC ai sensi di detta disciplina, le SS.LL., nell'inoltare allo scrivente Ufficio ed alla Diocesi di competenza le istanze de quo nei modi e termini di cui sopra, vorranno dichiarare:

a) l'esistenza di una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento;

b) l'impossibilità di rispettare l'intero orario di servizio presso la rispettiva istituzione scolastica, se del caso, in entrambi gli ordini di scuola del settore in cui è titolare la docente richiedente (infanzia/ primaria e secondaria di I e II grado), secondo lo specifico statuto di I.R.C..

In mancanza, non sarà possibile accogliere le istanze in parola.

Le SS. VV. avranno cura di comunicare la presente al personale interessato.

IL DIRIGENTE

Annabella ATTANASIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa